

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 MAG. 2002

=====

ADDI' **17 MAG. 2002** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° -622-

Oggetto: Operazione di "sale & lease-back" ai sensi della L.R.n.16/2001 - Autorizzazione alla costituzione della società "San.im" spa e approvazione del relativo Statuto.



699 17 MAR. 2002

W

OGGETTO: Operazione di "sale & lease-back" ai sensi della L.R. n.16/2001 - Autorizzazione alla costituzione della società "S.A.N.I.M." Spa e approvazione del relativo Statuto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL BILANCIO PROCUR. NE E
RISORSE COMUNITARIE;

VISTO l'art.1 del D.L. n.17 del 19 febbraio 2001 convertito in legge n.129/2001 che stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Province Autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del S.S.N. dal 1994 al 1999;

VISTO il punto 7 dell'Accordo dell'8 agosto 2001 raggiunto in occasione della Conferenza Stato-Regioni in cui si prevede che per quanto riguarda l'anno 2000, il Governo si impegna a mettere a disposizione delle Regioni le risorse di parte corrente per il maggior fabbisogno evidenziato da queste ultime, subordinatamente all'adozione da parte delle Regioni stesse dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico;

VISTO il comma 4 dell'art.83 della legge n.388/2000 (finanziaria per il 2001) che stabilisce che a decorrere dall'anno 2001 sono posti totalmente a carico delle Regioni gli oneri necessari alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere;

VISTO l'art. 119 della Costituzione che vieta alle Regioni di assumere mutui per la copertura dei disavanzi, ma solo per coprire spese di investimento;

VISTA la legge regionale n.16/2001 che, anticipando quanto successivamente stabilito a livello statale, prevede varie iniziative volte alla realizzazione del processo di ristrutturazione del sistema sanitario della Regione Lazio finalizzato, in particolare, alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa sanitaria nonché alla copertura dei disavanzi degli anni pregressi;

CONSIDERATO che le Aziende sanitarie hanno necessità di immettere con urgenza liquidità nelle loro casse per poter effettuare il pagamento dei fornitori e poter, pertanto, ridurre le loro perdite;

VISTO l'art.8 della legge regionale suindicata che promuove la costituzione, in conformità agli artt. 53 e 54 dello Statuto regionale, di una società a prevalente capitale regionale denominata "S.A.N.I.M. Spa", quale strumento per immettere liquidità nel sistema delle aziende sanitarie per risanare parte del deficit accumulato nella gestione sanitaria;

RILEVATO che S.A.N.I.M. Spa (regolata ai sensi degli artt.2325 e ss. del c.c.) dovrà essere una società partecipata dalla Regione in misura non inferiore al 99% del capitale sociale con partecipazione inalienabile e non diminuibile, dovrà essere iscritta nell'elenco speciale degli intermediari autorizzati presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art.107 del d. leg.;o n.385/93 e che l'Agenzia Sviluppo Lazio Spa sarà la prescelta per attribuirle la quota residua del capitale sociale essendo quest'ultima una società i cui organismi di amministrazione e vigilanza sono costituiti da componenti in maggioranza designati dalla Regione (art.2 lett.a della l.r. 16/2001);



629 17 MAG. 2002 *W*

RILEVATO che la partecipazione della Regione alla Sanim è subordinata alla condizione che lo Statuto societario preveda come oggetto sociale un'operazione di **sale & lease-back** così strutturata: le ASL e AO saranno chiamate a cedere a titolo oneroso parte del loro patrimonio ospedaliero alla Sanim ad un prezzo stabilito ed a stipulare con la stessa società contratti di locazione finanziaria avente ad oggetto i cespiti ospedalieri ceduti. I futuri canoni di leasing relativi agli immobili ceduti, contrattualmente stabiliti fra Sanim e le Aziende, saranno corrisposti direttamente dalla Regione alla Sanim in nome e per conto delle Aziende Sanitarie. La Sanim cederà a titolo oneroso i crediti relativi ai canoni di leasing dovuti dalle Aziende ad una società-veicolo di cartolarizzazione (cessionario) che provvederà a cartolarizzare tali crediti attraverso l'emissione di strumenti finanziari da collocare sul mercato internazionale. Con il ricavato dell'emissione il cessionario pagherà alla Sanim il corrispettivo della cessione dei crediti e la Sanim otterrà così la liquidità necessaria a pagare il prezzo di acquisto degli ospedali alle Aziende Sanitarie;

CONSIDERATO che il risultato di tale operazione sarà l'introito da parte delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, come contropartita alla cessione degli ospedali, di una somma tale che consentirà loro di pagare parte dei debiti verso i fornitori contribuendo così a ridurre la quota di deficit pregresso per gli anni 1995/2000 a carico della Regione e che, comunque, non verranno private degli immobili ceduti né ne verrà in alcun modo modificata la destinazione;

CONSIDERATO che lo Statuto della Sanim, che forma parte integrante del presente atto, è conforme alle condizioni stabilite dalla legge regionale n.16/2001;

RITENUTO che in conformità a quanto previsto dall'art.8 della legge reg.n.16/2001 il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, in sede di costituzione della società, indicherà l'Amministratore Unico su conforme designazione del Consiglio regionale, nonché i componenti del Collegio sindacale, nel n. di 3 effettivi e 2 supplenti, individuati tra quelli aventi i requisiti previsti dal d. lgs. n.385/93 e dall'art.2397 secondo comma del codice civile;

ATTESO che, per accelerare le procedure per l'alienazione dei beni immobili delle Aziende Sanitarie, il comma 6 dell'art.8 della legge regionale n.16/2001 prevede la convocazione di una conferenza di servizi la cui prima riunione si è tenuta il 13 maggio u.s. e nella quale i Direttori Generali hanno deciso di vendere parte del loro patrimonio immobiliare strumentale alla SANIM Spa e che la loro valutazione, ai fini della vendita, sarà effettuata dall'Agenzia del Territorio;

VISTO l'art.9 della legge regionale n.16/2001 che prevede lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2002 per le spese connesse all'attuazione dell'operazione di cui trattasi;

VISTO il decreto legislativo n.385/93 che agli artt. 106, 107 e 109;

VISTA la legge n.130/99;



622 17 MAG. 2000

W

VISTO il d. lgs. n.502/92 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 4311/99;
VISTI gli articoli del codice civile in materia di società e bilanci;
VISTO lo Statuto della Società costituenda;

ALL'UNA NIMITA':

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Statuto, che forma parte integrante della presente deliberazione, della costituenda Società SA.NIM. S.p.a.;
- 2) di autorizzare il Presidente della Giunta o suo delegato, in sede di costituzione della società, ad apportare allo Statuto stesso le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, nonché a nominare l'amministratore unico ed i cinque componenti il collegio sindacale (3 effettivi e due supplenti) della Sanim Spa secondo le modalità previste in premessa;
- 3) di autorizzare il direttore della Direzione Regionale Economia e Finanza ad impegnare, con successivo provvedimento, l'importo necessario a coprire l'intero versamento del capitale sociale;



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
II. SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

17 MAG. 2000

ALLEG. alla DELIB. N. 622
DEL 17 MAG. 20

ALLEGATO " A "

STATUTO

della "SAN.IM. S.p.A."

TITOLO I

FINALITA' E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e durata

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 16, è costituita la Società "SAN.IM. S.p.A.", con durata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2 - Sede


La Società ha sede in Roma, Via []

e potrà istituire proprie sedi ed uffici secondari nel territorio regionale del Lazio, in Italia e all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3 - Soci

Alla Regione Lazio è riservata la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 99% (novantanove per cento) del capitale azionario, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso.



La titolarità della rimanente quota del capitale azionario potrà spettare ad altro ente pubblico o società i cui organismi di amministrazione e vigilanza siano costituiti da componenti dei quali più della metà siano nominati o designati dalla Regione.

Articolo 4 - Finalità e oggetto sociale

La Società opera quale strumento per immettere liquidità nel sistema delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche al fine di risanare parte del deficit accumulato nella gestione sanitaria.

In particolare la Società, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ha per oggetto:

- a) l'acquisizione dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare indisponibile delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rispettandone la destinazione d'uso, e la contestuale concessione in locazione finanziaria dei medesimi beni alle stesse aziende venditrici, con facoltà a loro favore di esercitare il diritto di opzione per il riacquisto, al termine del leasing, della proprietà dei rispettivi beni al prezzo stabilito;
- b) la cessione di tutti i crediti relativi alle operazioni di



cui sopra ad altra società di capitali, avente i requisiti di cui alla Legge n.130/99 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), affinché provveda all'acquisto ed alla cartolarizzazione dei crediti ad essa ceduti.

La Società potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e potrà inoltre compiere, a soli fini strumentali ed in misura non prevalente rispetto alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria ritenuta dall'Amministratore Unico necessaria ed utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese o società ed enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione o strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della legge. La Società potrà altresì concedere a terzi ma non nei confronti del pubblico, fidejussioni e garanzie reali o personali, di ogni tipo, nonché contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso nel pieno rispetto del




di categoria B, l'Amministratore Unico provvederà al collocamento delle azioni inoptate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto.

La quota di partecipazione azionaria della Regione, rappresentata dalle azioni di categoria A, è inalienabile

Alla Regione è riservato il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni di categoria "B" o di cessione dei diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale.

Il socio titolare delle azioni di categoria "B" che intenda alienare le proprie azioni o i propri diritti di opzione, deve darne comunicazione per lettera raccomandata all'Amministratore Unico indicando il nominativo dell'acquirente, che dovrà comunque appartenere ad una delle categorie previste dall'art. 3 del presente Statuto, e il prezzo di cessione. L'Amministratore Unico ne dà comunicazione non oltre quindici giorni dalla ricezione alla Regione, la quale potrà esercitare il diritto di prelazione entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine senza aver ricevuto richieste di prelazione, l'Azionista alienante potrà procedere, entro il mese successivo, alla vendita delle proprie azioni o dei propri diritti al prezzo e al nominativo indicato.



TITOLO III

ORGANI SOCIETARI - NOMINE E FUNZIONI

Articolo 6 - Organi societari

Sono organi della società:

- l'Assemblea degli Azionisti
- l'Amministratore Unico
- Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 7 - Assemblea degli Azionisti


Le Assemblee degli Azionisti sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ex art. 2364, 2° comma, c.c., data la particolare complessità dell'oggetto sociale.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale e per le altre deliberazioni che la legge riserva alla stessa.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo della Regione Lazio.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuato nei modi e nei termini




di legge; nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione che non può essere lo stesso giorno fissato per la prima.

Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le Assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia presente l'Amministratore Unico e vi assistano tutti i Sindaci effettivi in carica.

È inoltre ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si svolgano anche tramite videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, di tale identificazione sia dato atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell'Assemblea e dove pure deve trovarsi il segretario o il Notaio, in ipotesi di Assemblea straordinaria, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 8 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

L'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati



dagli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

La Regione è rappresentata nell'Assemblea dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente in materia di bilancio e programmazione economica da lui delegato.

Ogni altro Azionista che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare da altro Azionista mediante delega scritta da conservare negli atti sociali.

Gli enti e le società partecipanti intervengono, oltre che per mezzo dei loro legali rappresentanti, anche mediante persona delegata.


Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'intervento in Assemblea anche per delega.

Articolo 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Essa provvede in via ordinaria a:

1. Nominare l'Amministratore Unico nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 11 del presente Statuto, determinando i relativi compensi;
2. Nominare i componenti del Collegio Sindacale nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 15 del presente Statuto e, tra questi, il Presidente del Collegio determinando i relativi

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "UNENTE" in capital letters.A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "UNENTE" in capital letters.

compensi;

3. Approvare il bilancio della Società;

4. Compiere tutti gli atti riservati alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dall'Amministratore Unico.

Articolo 10 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera validamente secondo le previsioni del codice civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nominato dall'Assemblea stessa; quelle dell'Assemblea straordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Notaio.

Articolo 11 - Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Amministratore Unico eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2458 c.c. su designazione vincolante del socio Regione Lazio, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 2 lettera d) e comma 5 della Legge Regionale 3 agosto 2001 n. 16.

L'Amministratore Unico, salvo che l'Assemblea determini una



W



durata inferiore, dura in carica un triennio e può essere rinnovato nella carica.

All'Amministratore Unico spetta un emolumento annuale nella misura determinata dall'Assemblea degli Azionisti.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è ricostituito.

Articolo 12 - Compiti dell'Amministratore Unico

All'Amministratore Unico - salvo quanto riservato all'esclusiva competenza dell'Assemblea - spettano i più ampi poteri per deliberare in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Rappresentanza legale

All'Amministratore Unico spettano la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico può nominare direttori generali e dirigenti, determinandone i poteri anche di rappresentanza, avvocati e procuratori alle liti per ogni tipo di giudizio (ivi compresi i giudizi per cassazione e per revocazione, procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 14 - Requisiti dell'Amministratore Unico

La carica di Amministratore Unico può essere ricoperta solo da persona che abbia i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Art. 15 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre Sindaci effettivi che durano in carica tre anni. Vengono inoltre nominati due Sindaci supplenti.

Almeno due Sindaci effettivi sono nominati su designazione della Regione Lazio che designa anche un Sindaco supplente, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera d) e comma 5, della Legge Regionale 3 agosto 2001 n. 16.

I componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio spetta un compenso nella misura stabilita dall'Assemblea.

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI - UTILI

Articolo 16 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, la relazione dell'Amministratore Unico e quella del Collegio Sindacale, sono trasmessi, unitamente al verbale di approvazione da parte dell'Assemblea, alla Regione Lazio entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 - Destinazione dell'utile di esercizio

Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato viene dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo verrà distribuito, con delibera assembleare, ai soci salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 17 - Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri a norma di legge.

Articolo 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

